DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1980

recante modifica della decisione 79/277/CEE per quanto concerne le condizioni sanitarie relative all'importazione di muscoli masseteri provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dall'Uruguay e dal Paraguay

(80/1299/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che le condizioni sanitarie per le importazioni di carni fresche provenienti rispettivamente dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay sono state definite dalle decisioni 78/693/CEE, 78/694/CEE e 78/695/CEE della Commissione (3), modificate dalla decisione 79/18/CEE (4) e per le importazioni di carni fresche provenienti dal Paraguay dalla decisione 79/238/CEE della Commissione (5) ;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, lettera k), della direttiva 72/462/CEE, restano ancora da risolvere taluni problemi ; che, per non interrompere repentinamente gli scambi esistenti, occorre permettere a titolo transitorio agli Stati membri di continuare ad autorizzare le importazioni di muscoli masseteri interi di animali della specie bovina ;

considerando che tali autorizzazioni provvisorie sono state introdotte con le decisioni 79/277/CEE (6), 79/654/CEE (7) della Commissione e con la decisione 80/377/CEE del Consiglio (8) ; che la soluzione dei problemi di cui sopra richiede tuttavia ancora del tempo ; che la Commissione ha fatto le proposte adeguate ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Negli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione 79/277/CEE, la data del « 31 dicembre 1980 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1981 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.
(3) GU n. L 236 del 28. 8. 1978, pag. 19, 29 e 37.
(4) GU n. L 7 dell'11. 1. 1979, pag. 31.
(5) GU n. L 53 del 3. 3. 1979, pag. 33.
(6) GU n. L 65 del 15. 3. 1979, pag. 32.
(7) GU n. L 186 del 24. 7. 1979, pag. 42.
(8) GU n. L 93 del 10. 4. 1980, pag. 24.